

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1267

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI,
TADDEI, ZUFFA, NERLI, MINUCCI Adalberto e BENVENUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1993

Contributo straordinario a sostegno delle attività produttive
nella regione Toscana danneggiate dagli eventi calamitosi
verificatisi in Toscana nei mesi di ottobre e novembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - In considerazione della particolare gravità degli eventi calamitosi verificatisi in Toscana nel 1992, con particolare riferimento a quelli del 30-31 ottobre e del 1° novembre 1992, avendo questi causato danni ad opere pubbliche, a strutture economiche e a singoli cittadini per centinaia di miliardi, appare opportuno puntualizzare lo stato di attuazione degli interventi necessari.

Un primo impegno è stato assunto dal Governo, nella seduta del 3 dicembre 1992, accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno 9.747.2 presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426 (atto Senato n. 747). Tale provvedimento disponeva lo stanziamento di prime risorse per fronteggiare l'emergenza in Toscana escludendo, comunque, ogni intervento per gli eventi calamitosi più gravi, ossia quelli del 30-31 ottobre e 1° novembre, nonchè per quelli relativi ad interventi di tutela dei

cittadini singolarmente e per categorie economiche.

In sede poi di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, nella seduta del 28 gennaio 1993 il Senato approvò un ordine del giorno (9.922.1) che impegnava il Governo a provvedere con decreto-legge a stanziare, anche per la Toscana, le risorse necessarie agli interventi di somma urgenza nonchè per il sostegno delle attività produttive (agricole, industriali, commerciali, artigiane e turistiche).

Deve considerarsi, tra l'altro, la positiva mobilitazione delle istituzioni e delle popolazioni toscane ai fini di un autonomo coinvolgimento finanziario per il ripristino e il risanamento dell'assetto idraulico e idrologico del territorio.

Si sollecita, pertanto, l'approvazione di questo provvedimento legislativo di intervento atto a perseguire l'eguaglianza di diritti fra cittadini di regioni diverse.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È assegnato alla regione Toscana un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana nei mesi di ottobre e novembre 1992.

2. Per attività produttive destinatarie dei contributi s'intendono le attività agricole, industriali, commerciali, artigiane e turistiche.

3. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente della regione Toscana, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.